



Comune di Modena
Servizio Tributi

Guida

ICI

2011

I C I

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

con scheda calcolo

DICHIARAZIONE DELLE VARIAZIONI ICI

A partire dall'anno 2008, per le variazioni intervenute non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando le variazioni stesse sono recepite da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche del Modello Unico Informatico (MUI) dei notai: es. acquisto e vendita di unità immobiliari.

Permane la dichiarazione ICI per le variazioni di residenza: acquisizione/trasferimento.

Per le altre variazioni, si rimanda alle "Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI"

Il modello per la dichiarazione delle variazioni intervenute è in distribuzione gratuita, dal mese di maggio, presso il Direzionale Cialdini 2 in Via Santi 40, presso l'Ufficio Relazione con il pubblico in Piazza Grande 17, nonché nelle Circoscrizioni comunali.

La dichiarazione deve essere fatta pervenire al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili che hanno subito variazioni entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

dal 2 maggio al 30 giugno 2011 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale

entro il 30 settembre 2011 se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero da un intermediario abilitato o da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Per il Comune di Modena la dichiarazione va consegnata presso l'Ufficio Tributi di Via Santi 40 che rilascerà apposita ricevuta oppure può essere inviata a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno a : Comune di Modena- Servizio Tributi – ICI, Via Scudari 20 – 41100 Modena , la data di spedizione è considerata data di presentazione della dichiarazione oppure presentata on line attraverso il sito: innovazione.comune.modena.it

Si ricorda che: ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 18/10/2001, n. 383, **per le successioni aperte dal 25/10/2001**, data di entrata in vigore della legge, gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI. Infatti, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia al comune competente.

Resta fermo l'obbligo dichiarativo per il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite (art.540 c.c.)

ALIQUOTE I.C.I.

Sono confermate, per l'anno 2011, le stesse aliquote previste per l'anno precedente (Legge n.296/2006, art. 1 comma 169)

ALIQUOTE (per mille)	ANNO 2010	ANNO 2011
- abitazione principale (A/1,A/8,A/9) e pertinenze	5,2	5,2
- alloggi e pertinenze affittati con contratto agevolato tra privati (L. 431/98 art.2 c. 3)	2	2
- alloggi e pertinenze affittati con contratto agevolato a studenti fuori sede (L. 431/98 art.5 c.2)	2	2
- alloggi e pertinenze affittati al Comune secondo i patti concordati	esenti	esenti
- alloggi non affittati da almeno 2 anni	9	9
- altri immobili	7	7

1) Aliq. 5,2 per mille: per l'unità immobiliare (A/1,A/8,A/9) adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze; per l'alloggio destinato ad abitazione principale e relative pertinenze, in proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti A.I.R.E.), a condizione che lo stesso non sia locato.

Si considerano **pertinenze:**

il garage o posto auto, la soffitta, la cantina e la tettoia classificati o classificabili alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, che siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non ubicate nello stesso complesso immobiliare ove è sita l'abitazione principale, a condizione che il proprietario della stessa sia anche proprietario dell'unità pertinenziale.

Si applica la detrazione di legge di € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Se la detrazione supera l'imposta dovuta per l'abitazione principale, la parte rimanente va "scontata" dall'imposta dovuta per le relative pertinenze. L'importo per le pertinenze va riportato nel rigo "ALTRI FABBRICATI"

2) Aliq. 2 per mille: per gli alloggi e relative pertinenze, locati a titolo di abitazione principale, secondo i patti concordati della Legge 431/1998 art. 2 comma 3.

3) Aliq. 2 per mille: per gli alloggi e relative pertinenze, locati dall'anno 2009 e con durata di almeno 12 mesi a studenti fuori sede, ai sensi della Legge 431/1998 art. 5, comma 2.

4) Esenzione: per gli alloggi affittati al Comune nell'ambito del Servizio "Agenzia Casa" secondo i patti concordati.

5) Aliq. 9 per mille: per gli alloggi sfitti da almeno due anni.

NOTA: per appartamenti sfitti devono intendersi quelli non occupati oppure occupati ma privi di contratto di locazione registrato. Non sono considerati sfitti – e pertanto si applica l'aliquota del 7 per mille - gli appartamenti concessi in comodato o utilizzati esclusivamente da parenti fino al terzo grado che risultano ivi residenti, oppure occupati direttamente dal proprietario non residente.

6) Aliq. 7 per mille: per tutti gli altri immobili.

Dall'anno 2008 sono esenti dall'ICI e il pagamento non è dovuto per:

- l'alloggio e relative pertinenze dove il proprietario o titolare di diritti reali di godimento, ha la sua residenza anagrafica;
- gli alloggi e relative pertinenze concessi in uso gratuito al beneficiario che deve possedere contestualmente i seguenti requisiti:
 - 1) parente in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli),
 - 2) residente anagraficamente nell'alloggio in uso,
 - 3) non titolare di diritti reali né in quota né in nuda proprietà su alloggi nel Comune di Modena;
- l'alloggio e relative pertinenze di proprietà di anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'abitazione non sia data in locazione a terzi;
- gli alloggi (e pertinenze) delle cooperative edilizie a proprietà indivisa effettivamente utilizzate quale abitazione principale di residenza dai soci assegnatari;
- gli alloggi (e pertinenze) di proprietà degli Istituti autonomi Case Popolari (oggi ACER) regolarmente assegnati;
- l'abitazione (e pertinenze) di proprietà, anche in quota, del coniuge separato/divorziato non assegnatario della ex casa coniugale, a condizione che questi non sia titolare di altro alloggio destinato a sua abitazione principale nel Comune di Modena;

AVVERTENZA: *l'Ufficio ICI del Comune ha predisposto la modulistica che l'interessato dovrà presentare entro il 31/12/2011 per usufruire:*

- dell' **esenzione** in caso di abitazione concessa dal possessore in uso gratuito (genitori/figli) ;
- dell' **esenzione** per il coniuge proprietario non assegnatario della casa coniugale per separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio;
- dell'aliquota del **5,2 per mille** per le abitazioni (A/1-A/8-A/9) concesse in uso gratuito nel rispetto dei requisiti sopraindicati;
- dell'aliquota del **2 per mille** per i proprietari che concedono in affitto, anche in caso di rinnovo/proroga, alloggi secondo i patti concordati – L.431/98 (art.2, comma 3);
- dell'aliquota del **2 per mille** per i proprietari che dall'anno 2009 concedono in affitto per almeno 12 mesi, anche in caso di rinnovo/proroga, alloggi a studenti fuori sede secondo i patti concordati – L.431/98 (art.5, comma 2);
- dell'aliquota del **7 per mille** per gli alloggi occupati direttamente dal proprietario non residente.

Le comunicazioni non vanno ripresentate a condizione invariata

MODALITA' DI PAGAMENTO
PRECISAZIONI:

Il pagamento il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Termini di versamento:

per l'acconto o in unica soluzione
per il saldo

entro il 16 giugno;
dal 1° al 16 dicembre.

Il pagamento non va effettuato se l'imposta annuale è uguale o inferiore a 12 euro.

Arrotondamento: l'importo totale da versare deve essere arrotondato all'unità di euro: per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Es. € 779,49 diventa € 779,00 € 779,50 diventa € 780,00

Il calcolo da effettuare in sede di acconto si differenzia a seconda che il contribuente intenda versare l'imposta dovuta in due rate oppure in unica soluzione.

a) Versamento dell'imposta in due rate

Il versamento deve avvenire:

1) entro il 16 giugno

per la prima rata e

2) dal 1° al 16 dicembre

per il saldo.

1) Acconto → 50% dell'imposta dovuta calcolata con aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (**cioè:** alla situazione patrimoniale dei **primi sei mesi dell'anno 2011** si applicano le aliquote e le detrazioni previste per l'anno 2010);

2) Saldo → dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata (**cioè:** il saldo è pari alla differenza tra l'intera imposta dovuta, ricalcolata con aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2011, e l'acconto versato).

b) Versamento dell'imposta in unica soluzione

Il versamento in unica soluzione è una facoltà concessa al fine di evitare il conguaglio di fine anno e deve avvenire **entro il 16 giugno** → il calcolo dell'imposta deve infatti essere effettuato applicando aliquote e detrazioni in vigore nell'anno in corso e non nell'anno precedente.

APPENDICE

Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.504/92 e pertanto tale valore deve essere determinato dalla parte attraverso stima.

Fabbricati inagibili

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili.

Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'inagibilità deve consistere in un accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti); tale stato non deve essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e l'immobile non deve essere utilizzato.

Lo stato di inagibilità o inabitabilità, al fine della riduzione d'imposta del 50%, deve essere attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e nei termini di legge deve essere presentata dichiarazione ICI, cui va allegata idonea documentazione (es. perizia di stima).

Si ricorda che un fabbricato non è considerato inagibile quando i lavori sono in corso d'opera (infra immobili in ristrutturazione).

Fallimenti

Ai sensi del co.173 della Legge Finanziaria 2007 per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore devono:

- entro novanta giorni dalla data della nomina, presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione (da intendersi come comunicazione e *non* dichiarazione di variazione ICI) attestante l'avvio della procedura;

-entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, provvedere al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale;

-l'anno successivo al decreto di trasferimento, nei termini di legge, presentare dichiarazione di variazione ICI per attestare la vendita degli immobili compresi nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Anche per gli immobili compresi nell'**eredità giacente** si applica la disciplina prevista per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa.

Immobili in locazione finanziaria "leasing"

Dal 1° gennaio 1998 al 15/8/2009 soggetto passivo ICI è il locatario finanziario o conduttore dal momento della consegna dell'immobile attestata da relativo verbale (Circolare ministeriale n. 109/E del 18/5/1999) con l'eccezione degli immobili "D" posseduti da imprese per i quali il locatario finanziario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione. (Art. 58 , comma 1, della D.Lgs. n.446/1997);

dal 15/8/2009 soggetto passivo ICI in caso di locazione finanziaria di immobile, **anche da costruire o in corso di costruzione, è il locatario finanziario o conduttore, dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.** (Legge 23/7/2009, n. 99 entrata in vigore il 15/8/2009)

Non si cita più il riferimento agli immobili "D" posseduti da imprese.

L'inserimento nella nuova previsione dell'inciso << immobili *anche da costruire o in corso di costruzione*>> fa diventare irrilevante il momento della consegna dell'immobile e fa scattare gli adempimenti dalla data di stipula del contratto.

Immobili rurali

Ai sensi del D.L. 30/12/2008, n. 207 convertito nella Legge 27/2/2009, n. 14 (art.23, comma 1 bis) non si considerano fabbricati ai fini dell'applicazione dell'ICI le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti della ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito con modificazioni dalla L. 26/2/1994, n. 133 e successive modificazioni.

Per le unità immobiliari "rurali" che sono iscritte in Catasto, l'esenzione è riconosciuta soltanto se oltre al possesso dei requisiti di ruralità l'accatastamento è nella categoria A/6 per le abitazioni e D/10 per gli immobili strumentali (Corte di Cassazione, sez. unite, n.18565/09).

Sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI per gli immobili che acquisiscono oppure perdono le caratteristiche della ruralità, compilando a tal fine, le apposite caselle predisposte.

Si precisa altresì che rientrano nell'obbligo dichiarativo anche le eventuali variazioni di classamento della categoria catastale effettuate in conformità al principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Immobili posseduti da Enti non commerciali

Sono esenti dall'imposta gli immobili di cui all'art.7 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni: comma 1, lettera i) posseduti ed esclusivamente utilizzati per le attività tassativamente indicate da Ente non commerciale. Circolare n.2/DF del 26/1/2009.

Immobili in ristrutturazione

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.31, comma 1, lettere c) *restauro e risanamento conservativo*, d) *ristrutturazione edilizia*, e) *ristrutturazione urbanistica*, della legge n.457/78, **la base imponibile è costituita dal valore dell'area**, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione (art.5, comma 6, D.Lgs. 504/92).

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la **base imponibile è costituita dalla rendita catastale del fabbricato** rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il relativo coefficiente fino alla data di ultimazione dei lavori.

Ad ultimazione dei lavori la **base imponibile è costituita dalla rendita catastale della nuova unità immobiliare** rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il relativo coefficiente.

La variazione della base imponibile costituisce obbligo di presentazione della dichiarazione ICI.

CALCOLO DELL'IMPOSTA

RIVALUTAZIONE: resta ferma, anche per le nuove rendite catastali, la rivalutazione del 5% per i fabbricati e del 25% per il reddito dominicale dei terreni agricoli. (Finanziaria ' 97)

IDENTIFICATIVI IMMOBILE _____

RIVALUTAZIONE: R.C. _____ : 100 X 5 = _____

R.C. _____ : 100 X 5 = _____

A) ABITAZIONE PRINCIPALE * - COINCIDENTE CON LA RESIDENZA ANAGRAFICA: A/1,A/8,A/9

REND. CATASTALE RIVALUTATA	VALORE CATASTALE	ALiquOTA	IMPOSTA ANNUA LORDA
-------------------------------	---------------------	----------	------------------------

_____ X 100 _____ : 1000 X **5,2** = _____

imposta lorda da riportare alla % possesso _____ % = _____ -

DETRAZIONE per l'abitazione principale _____ =

(€ **103,29** da ripartire in parti uguali tra i comproprietari ivi residenti)

IMPOSTA ANNUA DOVUTA _____

SE IL POSSESSO

E' PER PARTE DI ANNO IMPOSTA ANNUA _____ : 12 X mesi _____

= _____

* **ABITAZIONE PRINCIPALE:** si considera abitazione principale anche l'alloggio in proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti A.I.R.E.), a condizione che lo stesso non sia locato.

ACCONTO entro il 16 giugno

IMPOSTA ANNUA _____ : 12 X mesi 1°sem. 2011 _____

= _____

SALDO dal 1° al 16 dicembre

IMPOSTA ANNUA 2011 _____ - ACCONTO _____

= _____

Per il riepilogo dei pagamenti, da riportare nel bollettino, si rinvia a fine scheda

B) PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE: (classificabili in C/2 - C/6 - C/7)

IDENTIFICATIVI IMMOBILE _____

RIVALUTAZIONE: R.C. _____ : 100 X 5 = _____

R.C. _____ : 100 X 5 = _____

REND. CATASTALE RIVALUTATA	VALORE CATASTALE	ALIQUTA	IMPOSTA ANNUA DOVUTA
-------------------------------	---------------------	---------	-------------------------

_____ X 100 _____ : 1000 X **5,2** = _____

imposta annua da riportare alla % di possesso ____% = _____

SE IL POSSESSO

E' PER PARTE DI ANNO imposta annua _____ : 12 X mesi _____

= _____

ACCONTO	IMPOSTA ANNUA _____ : 12 X mesi 1°sem. 2011 _____
=	_____
SALDO	IMPOSTA ANNUA 2011 _____ - ACCONTO _____
=	_____

Per il riepilogo dei pagamenti, da riportare nel bollettino, si rinvia a fine scheda

C) ALTRI FABBRICATI

IDENTIFICATIVI IMMOBILE _____

RIVALUTAZIONE: R.C. _____ : 100 X 5 = _____

R.C. _____ : 100 X 5 = _____

REND. CATASTALE RIVALUTATA	VALORE CATASTALE	ALIQUOTA	IMPOSTA ANNUA DOVUTA
_____ X 100	_____	: 1000 X	_____ = _____

imposta annua da riportare alla % di possesso _____% = _____

SE IL POSSESSO

E' PER PARTE DI ANNO imposta annua _____ : 12 X mesi _____

= _____

ACCONTO	IMPOSTA ANNUA _____ : 12 X mesi 1°sem. 2011 _____
=	_____
SALDO	IMPOSTA ANNUA 2011 _____ - ACCONTO _____
=	_____

Per il riepilogo dei pagamenti, da riportare nel bollettino, si rinvia a fine scheda

D) ALTRI FABBRICATI

IDENTIFICATIVI IMMOBILE _____

RIVALUTAZIONE: R.C. _____ : 100 X 5 = _____

R.C. _____ : 100 X 5 = _____

REND. CATASTALE RIVALUTATA	VALORE CATASTALE	ALIQUOTA	IMPOSTA ANNUA DOVUTA
_____ X 100	_____	: 1000 X _____	= _____

imposta annua da rapportare alla % di possesso _____ % = _____

SE IL POSSESSO

E' PER PARTE DI ANNO imposta annua _____ : 12 X mesi _____

= _____

ACCONTO	IMPOSTA ANNUA _____ : 12 X mesi 1° sem. 2011 _____
=	_____
SALDO	IMPOSTA ANNUA 2011 _____ - ACCONTO _____
=	_____

Per il riepilogo dei pagamenti, da riportare nel bollettino, si rinvia a fine scheda

E) FABBRICATI DI CATEGORIA A/10 (uffici e studi privati) e D (opifici)–moltiplicatore 50

IDENTIFICATIVI IMMOBILE _____

RIVALUTAZIONE: R.C. _____ : 100 X 5 = _____

R.C. _____ : 100 X 5 = _____

REND. CATASTALE RIVALUTATA	MOLT.	VALORE CATASTALE	ALIQUOTA	IMPOSTA ANNUA DOVUTA
_____	X 50	_____	: 1000 X _____	= _____

imposta annua da riportare alla % di possesso _____% = _____

SE IL POSSESSO

E' PER PARTE DI ANNO imposta annua _____ : 12 X mesi _____

= _____

ACCONTO	IMPOSTA ANNUA _____ : 12 X mesi 1°sem. 2011 _____
=	_____
SALDO	IMPOSTA ANNUA 2011 _____ _ ACCONTO _____
=	_____

Per il riepilogo dei pagamenti, da riportare nel bollettino, si rinvia a fine scheda

F) FABBRICATI DI CATEGORIA C/1 (negozi e botteghe) - moltiplicatore 34

IDENTIFICATIVI IMMOBILE _____

RIVALUTAZIONE: R.C. _____ : 100 X 5 = _____

R.C. _____ : 100 X 5 = _____

REND. CATASTALE	MOLT.	VALORE	ALIQUOTA	IMPOSTA ANNUA
RIVALUTATA		CATASTALE		DOVUTA

_____ X 34 _____ : 1000 X _____ = _____

imposta annua da riportare alla % di possesso _____% = _____

SE IL POSSESSO

E' PER PARTE DI ANNO imposta annua _____ : 12 X mesi _____

= _____

ACCONTO	IMPOSTA ANNUA _____ : 12 X mesi 1°sem. 2011_____
=	_____
SALDO	IMPOSTA ANNUA 2011 _____ - ACCONTO _____
=	_____

Per il riepilogo dei pagamenti, da riportare nel bollettino, si rinvia a fine scheda

G) FABBRICATI DI CATEGORIA B a decorrere dal 3/10/2006 - moltiplicatore 140

IDENTIFICATIVI IMMOBILE _____

RIVALUTAZIONE: R.C. _____ : 100 X 5 = _____

R.C. _____ : 100 X 5 = _____

REND. CATASTALE RIVALUTATA	MOLT.	VALORE CATASTALE	ALIQUOTA	IMPOSTA ANNUA DOVUTA
_____	X 140	_____	: 1000 X _____	= _____

imposta annua da riportare alla % di possesso _____% = _____

SE IL POSSESSO

E' PER PARTE DI ANNO imposta annua _____ : 12 X mesi _____

= _____

ACCONTO	IMPOSTA ANNUA _____ : 12 X mesi 1°sem. 2011 _____
=	_____
SALDO	IMPOSTA ANNUA 2011 _____ - ACCONTO _____
=	_____

Per il riepilogo dei pagamenti, da riportare nel bollettino, si rinvia a fine scheda

**RIEPILOGO per bollettino di pagamento in ACCONTO o UNICA
SOLUZIONE**

Importo per
Abitazione principale € _____

Importo totale per
Altri fabbricati € _____

TOTALE € _____

DETRAZIONE per l'abitazione
principale € _____

RIEPILOGO per bollettino di pagamento a SALDO

Importo per
Abitazione principale € _____

Importo totale per
Altri fabbricati € _____

TOTALE € _____

DETRAZIONE per l'abitazione
principale € _____

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta per gli immobili ubicati a Modena, può essere eseguito:

– BOLLETTINO DI C/C POSTALE

il versamento dell'importo va effettuato su c/c n. 88699368 con bollettino intestato a: Equitalia Nomos Spa – Modena -Mo – ICI

I bollettini sono disponibili presso:

- Equitalia Nomos Spa, Via Emilia Ovest n. 698
- Uffici postali
- Direzionale Cialdini 2, Via Santi n. 40
- Ufficio Relazioni con il Pubblico, P.zza Grande n.17
- Circostrizioni comunali

Il pagamento può essere effettuato presso gli sportelli di Equitalia Nomos senza costi aggiuntivi oppure presso qualsiasi ufficio postale.

– MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO “F24” presso gli sportelli di qualsiasi concessionario, banca convenzionata ed uffici postali.

A tal fine si riportano i codici da utilizzare per la compilazione del suddetto modello:

codice comune: **F257**

codici tributo:	3901 abitazione principale	3902 terreni agricoli
	3903 aree fabbricabili	3904 altri fabbricati
	3906 interessi	3907 sanzioni

- PER COMPENSAZIONE

previa comunicazione, è possibile il pagamento per compensazione tra un credito ICI e un debito ICI, e in sede di dichiarazione dei redditi tra un credito erariale e un debito ICI, utilizzando il Mod. F24.

- tramite INTERNET sul sito www.comune.modena.it/tributi

RAVVEDIMENTO OPEROSO

E' possibile regolarizzare un pagamento o una dichiarazione, se non ancora formalmente contestati, secondo i termini e gli adempimenti di cui all'art. 13 D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, così come modificato dall'art.1, commi 20 lett.a) e 22, della Legge n. 220/2010 .

Ufficio ICI

Via Santi, 40 Tel. 059.2032614

**Orari di apertura
nel periodo di acconto e saldo**
(maggio/giugno/dicembre)
mar/mer/ven 8,30 - 13,00
lunedì / giovedì 8,30 - 13,00 / 14,30-18,00

**Orari di apertura
nel periodo ordinario**
mercoledì 8,30 - 13,00
lunedì / giovedì 8,30 - 13,00 / 14,30-18,00

Info: www.comune.modena.it/tributi/

